COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO TERRITORIALI ED URBANISTICI
SERVIZIO "MOBILITÀ URBANA ED AUTOPARCO"

CONTRATTO DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E ROTAIA E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA

AFFIDAMENTO *IN HOUSE PROVIDING* ALLA AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. - TRIENNIO 2020-2022

MESSINA, 12 FEBBRAIO 2020

CARDIA ANTONIO
COMUNE DI MESSINA
Dirigente
12.02.2020 10:07:16
UTC

CAMPGNA
GIUSEPPE
12.02.2020
10:10:46 UTC

Sommario

Sommario 2
PREMESSE AL CONTRATTO 4
SEZIONE I: Parte generale 17
Art. 1 - Recepimento della premessa 17
Art. 2 - Obiettivi generali 17
Art. 3 - Finalità del *Contratto* 17
Art. 4 – Oggetto del *Contratto di servizio* 18
Art. 5 - Durata del *Contratto* 19
Art. 6 – Rinnovo del *Contratto* 20
Art. 7 – Carattere del servizio 20
Art. 8 – Proprietà e messa disposizione degli impianti e delle infrastrutture 21
Art. 9 – Remunerazione di ATM S.p.A. 22
Art. 11 – Garanzie prestate dall'Azienda 24
Art. 12 – Assicurazione e danni verso terzi - Responsabilità e disciplina 25
Art. 13 - Miglioramento della produttività e incremento della qualità dei servizi 26
Art. 14 – Continuità dei Servizi 27
Art. 15 – Controllo e vigilanza 28
Art. 17 - Risoluzione del *Contratto* 29
Art. 18 – Clausola compromissoria 30
Art. 19 – Spese contrattuali e di registrazione 31
Art. 20 – Oggetto del Servizio 31
Art. 21 – Caratteristiche del servizio e Piano di Esercizio 31
Art. 22 - Consistenza del personale e dei mezzi di trasporto 33
Art. 23 – Tariffe 34
Art. 24 – Obblighi dell'Amministrazione - Compensazioni per obblighi di servizio 35
Art. 25 – Obblighi dell'Azienda 38
Art. 26 – Prestazioni aggiuntive 42
Art. 27 – Orari, informazioni e pubblicità 42
Art. 28 – Penali e sanzioni 44
SEZIONE III: Gestione sosta a pagamento nella Zona a Traffico Limitato e nei parcheggi di interscambio a raso e multipiano 46
Art. 29 – Oggetto del Servizio 46
Art. 30 - Consistenza del Servizio 47
Art. 31 – Tariffe, costi, ricavi e quota spettante all'Amministrazione 52

Art. 32 – Obblighi dell'Azienda 54
Art. 33 – Controllo e vigilanza 55
Art. 34 – Penali e sanzioni 56

Allegati:

1) Localizzazione delle aree e infrastrutture di sosta a pagamento;
2) Zona a traffico limitato del centro (Z. T. L.): planimetria generale;
3) Z. T. L.: quadro di unione e planimetria dei singoli lotti (alleg. A-L);
4) Planimetrie sosta a pagamento in prossimità dei mercati ' Zaera' e 'Vascone';
5) Planimetria area parcheggio c.d. "La Farina";
6) Planimetrie dei parcheggi a raso d'interscambio;
 6.1 Gazzi sud;
 6.2 Campo delle vettovaglie;
 6.3 Annunziata est;
 6.4 Annunziata ovest;
7) Planimetria parcheggio interrato Zaera sud;
8) Planimetria parcheggio multipiano Cavallotti;
9) Elenco dei beni e degli impianti messi a disposizione dell'A.T.M. s.p.a.;
10) Piano di Esercizio provvisorio trasmesso da A.T.M. S.p.A. con nota assunta al prot. n. 4049 del 8.01.2020 (composto da "Capolinee", Elenco linee, Orari Feriali, Mappe linee);
11) Polizza fideiussoria;
12) PEF elaborato da ATM SpA;
13) Relazione di accompagnamento al PEF.

CONTRATTO DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E ROTAIA E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA

AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA TRASPORTI MESSINA S. P. A. - TRIENNIO 2020-2022

PREMESSE AL CONTRATTO

Premesso che:

- l'Azienda Trasporti Messina spa è società che, per Statuto, svolge attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica socia in materia di trasporto;
- il contesto normativo di riferimento relativo al trasporto pubblico locale ed all'affidamento in house è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

 a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";

 b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che all'art. 5, paragrafo 2, prevede la facoltà delle Autorità competenti di "*procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale… esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture*", Lo stesso Regolamento prevede l'obbligo per l'Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla

qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;

c) Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 61 prevede "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" ed espressamente consente alle autorità competenti di provvedere ai sensi dei richiamati artt. 5, par. 2 del Reg. (CE) n. 1370/2007;

d) Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni con la Legge n.96/2017, ed in particolare gli artt. 27 e 48;

e) D.M. n. 157 del 28/03/2018 che, in attuazione dell'art. 1, comma 84 della L. 147/2013 ha definito " icosti standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i criteri di aggiornamento e applicazione".

f) Art. 27 della Legge Regionale n. 19/2005ed art. 13 della L.R. n. 13/2019;

g) Delibera ART n. 49/2015 recante "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri (…)";

h) articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ed articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138;

i) D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

j) Artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- in materia di *Contratti di servizio* l'art. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che "*I contratti di servizio pubblico:*

 a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore del

servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;

b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente: i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; e ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi; in modo da impedire una compensazione eccessiva. Nel caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi"

- il comma 1 dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97 stabilisce espressamente altresì che i servizi di Trasporto pubblico locale:
 - devono essere svolti, qualunque sia la modalità di effettuazione o la forma di affidamento, sulla base di appositi *Contratti di servizio* di durata non superiore a nove anni;
 - devono rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso la integrazione modale dei servizi di Trasporto pubblico;
- l'art. 19 della suddetta normativa precisa che i *Contratti di servizio*:
 - assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità;
 - i contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.;
 - la lettera e) del comma 3 prevede che i contratti di servizio, nel rispetto anche

delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

- sempre l'art. 19 del D. Lgs. 422/1997 stabilisce che i *Contratti di servizio*, nel rispetto delle disposizioni delle Normative comunitarie che disciplinano il Trasporto Pubblico Locale, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla Carta dei servizi del settore Trasporti:

 - devono riportare:

 a) il periodo di validità;
 b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
 c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza, pulizia dei veicoli e di regolarità delle corse;
 d) la struttura tariffaria adottata;
 e) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
 f) le garanzie che devono essere prestate dall'Azienda di trasporto;
 g) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
 h) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

 li l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei

trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

- devono avere, in conformità di quanto previsto nelle Normative comunitarie che regolano il settore del Trasporto pubblico locale, caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- il quadro normativo applicabile in materia di trasporto pubblico locale ha subito una profonda incisione a seguito della pronuncia con cui la Consulta dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, affermando che i servizi pubblici locali di rilevanza economica – ivi compreso il TPL - possono essere gestiti *inter alia* tramite l'affidamento diretto "*in house*", senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;

- in particolare, con la citata pronuncia (n. 199 del 2012) la Consulta ha cassato il tentativo del legislatore nazionale, di ripristinare, il contenuto delle norme abrogate a seguito del referendum costituzionale del 12-13 giugno 2011 (sull'abrogazione dell'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008 e s.m.i.). L'intento referendario, afferma la Corte, era quello di "*escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio*

idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente".

- per effetto di tale pronuncia referendaria, infatti - e della conseguente pronuncia di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011– deve ritenersi pienamente operante il disposto del diritto comunitario in materia di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- la normativa di settore sulle modalità di affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale va rinvenuta nel Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i., il quale all'art. 5, par. 2, prevede quale modalità ordinaria – al pari delle altre l'affidamento in *house providing.*
- la disposizione citata, recita: "*A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture".*
- la qualificazione della modalità di affidamento *in house* tra quelle non solo espressamente consentite, ma anche "ordinarie" è premessa già nei *considerata* del Regolamento. Il riferimento è al considerando n. 18 "*Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di gara".*
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. parimenti consente l'affidamento *in house*

providing a condizione che:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati , ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- l'ATM spa è una società *in house* a intera partecipazione pubblica (socio unico Comune di Messina), soggetta a controllo analogo, e che, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., art. 16, comma 1, le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Premesso altresì che:

- il Consiglio Comunale:
- con Delibera n. 72/C del 23.11.2018, ha posto in liquidazione la AZIENDA TRASPORTI MESSINA, Ente strumentale del Comune (Azienda speciale) per lo svolgimento del servizio di Trasporto pubblico locale;

- con Delibera n. 73/C del 23.11.2018, ha approvato la costituzione dell'AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A. per lo svolgimento del servizio di Trasporto pubblico locale nonché per la gestione degli altri servizi in materia di mobilità urbana a totale partecipazione pubblica da parte del Comune di Messina, che operi in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 113, 5 comma, T. U. E. L., nonché dell'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del D. lgs n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di riorganizzare, razionalizzare e rendere efficiente la gestione di un servizio pubblico necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, con riduzione dei costi aziendali e degli oneri di esercizio;
- con Delibera n. 74/C del 23.11.2018 ha approvato lo schema di "Contratto dei servizi di Trasporto pubblico locale su gomma e ferro e per la gestione dei parcheggi nel territorio del Comune di Messina" per il triennio 2019-2021;
- non potendosi determinare soluzioni di continuità nella fornitura dei servizi in questione, fino all'avvio della attività della A.T.M. S.p.a., gli stessi hanno continuano ad essere espletati dalla Azienda che già provvedeva a svolgerli nel rispetto di quanto disposto nel Contratto di servizio 2016-2017 (approvato con Delibera C.C. n.4/C in data 11-01-2016), scaduto il 31.01.2018 ed applicato in proroga ai sensi dell'art. 5, 2° capoverso, dello stesso che stabiliva "*l'Azienda dovrà comunque garantire, agli stessi patti e condizioni e per le percorrenze di cui all'art 21 relative all'ultima annualità, la prosecuzione di tutti o di parte dei servizi oggetto del Contratto stesso, fino a che l'Amministrazione non avrà stabilito nuove e diverse modalità di affidamento dei servizi stessi e non avrà individuato l'eventuale soggetto concessionario subentrante*";
- con Delibera n. 625/C del 30.12.2019 ha approvato lo "*Approvazione delle modifiche ed integrazioni allo schema, approvato con delibera n. 74/C del*

23.11.2018, del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Messina, che regola lo svolgimento del servizio da parte di A.T.M. S.p.A., società in house del Comune di Messina, per il triennio 2020/2022 e per la gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento nel territorio del comune di Messina";

Considerato che:

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 811 del 13.12.2019:
 - ha adottato il "*Piano di razionalizzazione delle linee urbane dei bus della città di Messina*";
 - ha autorizzato il gestore del servizio di Trasporto pubblico locale, a darne attuazione;
 - ha dato atto che l'adozione del *Piano* in questione risulta propedeutica all'adozione del *Contratto di servizio* che regola i rapporti tra Comune di Messina ed A.T.M. S.p.a. (nelle more che la stessa attenda alla predisposizione ed alla adozione del relativo *Piano industriale*), presupposto imprescindibile all'avvio della attività del nuovo soggetto preposto allo svolgimento del Trasporto pubblico nel territorio comunale;
- il Comune di Messina è beneficiario di programmi di finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei nel campo della mobilità sostenibile;
- i suddetti programmi sono principalmente orientati a:

 a) favorire la realizzazione o il potenziamento di sistemi di trasporto a basse o zero emissioni;

 b) realizzare interventi volti a rafforzare l'intermodalità con particolare attenzione alla mobilità dolce;

 c) sviluppare sistemi ITS che favoriscano l'uso dei mezzi di trasporto pubblico e consentano ai soggetti deputati alla gestione della mobilità urbana, di avere una base date affidabili per il necessario supporto decisionale alle scelte di

programmazione di breve, medio e lungo termine;

d) ottimizzare l'uso del mezzo privato nel centro urbano attraverso la gestione efficiente degli accessi in ZTL e dei parcheggi coperti e su strada;

- sul presupposto che ATM S.p.A. si pone, in termini di visione strategica, quale Agenzia del Comune di Messina per la Mobilità, l'amministrazione comunale potrà con apposita convenzione delegare ad ATM S.p.A. le funzioni di soggetto attuatore di interventi inerenti la mobilità sostenibile;
- per utilizzare in modo completo le potenzialità che il nuovo *Piano* delle linee dei bus può rappresentare anche ai fini della razionalizzazione dell'intero sistema della mobilità nel territorio comunale, favorendo concretamente il trasferimento di utenza dal mezzo di trasporto individuale privato a quello pubblico e collettivo, si è ritenuto opportuno rendere disponibili nuovi e ulteriori parcheggi scambiatori, per facilitare e promuovere la integrazione modale tra i due sistemi, incrementando l'offerta di stalli di sosta disponibile nei parcheggi di interscambio attualmente in esercizio, sia con tipologia a raso (Annunziata ovest, Annunziata est, Campo vettovaglie e Gazzi sud), che in elevazione (Cavallotti), o in sotterraneo (Zaera sud);
- pertanto, si è provveduto a redigere il *Programma straordinario per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzata al miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio del Comune di Messina*, comprendente 15 nuovi parcheggi di interscambio, tutti con tipologia costruttiva a raso e da affidare in gestione alla azienda che fornisce il sevizio di T.p.l., opportunamente distribuiti sul territorio cittadino ed esterni al centro storico (come individuato nel P. R. G. vigente), in modo da consentire il trasferimento di utenza dal mezzo privato a quello pubblico collettivo, secondo gli orientamenti più aggiornati in materia di mobilità

sostenibile;

- il Programma in questione è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 67/C del 16.04.2019, trovando le infrastrutture dallo stesso previste concreta opportunità di realizzazione, mediate i finanziamenti appositamente reperibili a seguito della partecipazione al bando per l'attuazione di una *"Linea di intervento in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina, per la realizzazione dei parcheggi urbani di interscambio per il decongestionamento dei centri urbani e lo scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferico, nonché il risparmio energetico",* approvato con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, n. 1845 del 10.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, n. 32 del 27.07.2018;
- obiettivi primari dell'amministrazione, condivisi da ATM, sono:
- valorizzare il trasporto pubblico locale, favorendo concretamente il trasferimento di utenza dal mezzo di trasporto individuale privato a quello pubblico e collettivo, al fine di incrementare in modo consistente il numero dei viaggiatori;
- rendere l'offerta di trasporto più efficiente, attraverso l'integrazione dei servizi e la razionalizzazione dei programmi di esercizio;
- garantire un miglioramento della qualità dei servizi integrati offerti ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
- garantire l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini;
- che le Parti, a partire, indicativamente, dal 01.04.2020 (salvo proroghe), intendono adottare il sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale descritto nel PEF **(Allegato 12)** relativo ad un modello di esercizio con una consistenza chilometrica espressa in km x vettura/annuo e suddivisa tra autolinee urbane e

tranvia. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i. in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all'espletamento del servizio – ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse (come da Delibera 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART), il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc. – è stato elaborato il Piano Economico Finanziario, per brevità nel prosieguo "PEF" di cui all'**Allegato 13** (relazione di accompagnamento al PEF) al presente Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 2020 – con riferimento all'intero periodo di piano – l'ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;

- nell'elaborazione del PEF l'ATM S.p.A. ha utilizzato, come base, i dati relativi ai bilanci aziendali di ATM (azienda speciale) nonché dati desumibili dai benchmark di riferimento e risultanti dall'andamento dei tassi di interesse e del prezzo del gasolio. Le previsioni sono state inoltre elaborate sulla base degli investimenti previsti e delle future strategie dell'azienda;
- che la metodologia di calcolo delle compensazioni è conforme a quanto previsto all'allegato al Regolamento 1370/2007 e al Prospetto n. 4 della Delibera ART n. 49/2015;
- le Parti riconoscono l'importanza di affinare ulteriormente nel presente atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza e per l'effetto hanno disciplinato, in conformità alla misura 14 della delibera ART 49/2015 un sistema di obiettivi di miglioramento progressivo delle performance aziendali nonché l'adeguamento del presente contratto, alla scadenza, alle normative vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato:

l'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di febbraio, in Messina presso la sede comunale di Via La Farina n. 338:

- **il Comune di Messina** (nel prosieguo denominata anche solamente come Amministrazione), rappresentato dal Dirigente del Dipartimento comunale denominato Servizi Territoriali ed Urbanistici, ing. Antonio Cardia, nominato con Determinazione sindacale n. 41 del 30.09.2019, istituzionalmente competente a sottoscrivere il presente atto, quale Ente affidante,
- **l'Azienda Trasporti Messina S.p.a.** (nel prosieguo denominata anche solamente come Azienda), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea n. 1 (palazzo Zanca) P. I.V.A. e C. F. 03573940834, iscritta al Registro della CCIAA n. ME-246800, domanda di iscrizione ANAC n. 2731, prot. ANAC n. 104647 del 30.12.2019; iscritta al REN n. N58407, in qualità di gestore delle autolinee di trasporto pubblico locale, legalmente rappresentata dal Presidente del C.d.A., Dott. Giuseppe Campagna autorizzato dal CdA nell'assemblea del 07.01.2020 alla stipula del presente contratto di servizio.

stipulano

il seguente ***Contratto di Servizio per il Trasporto pubblico locale su gomma (autolinee) e su rotaia (tranvia) e per la gestione dei parcheggi e della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Messina - Affidamento in house providing alla Azienda Trasporti Messina S. p. a. per il triennio 2020-2022***.

SEZIONE I: Parte generale

Art. 1 - Recepimento della premessa

La superiore premessa fa parte integrante ed essenziale per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente *Contratto di Servizio*.

Art. 2 - Obiettivi generali

Coerentemente con i criteri in materia di razionale ed efficiente organizzazione del servizio di Trasporto pubblico locale, definiti dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, il Comune di Messina, di seguito indicato come l'*Amministrazione*, assicura il soddisfacimento del bisogno di mobilità dei cittadini nell'ambito del territorio di propria competenza.

A tal fine l'A.T.M. (Azienda Trasporti Messina) S.p.a., società a totale partecipazione pubblica da parte del Comune di Messina per lo svolgimento, in regime di "in house providing", del servizio di Trasporto pubblico locale e per la gestione degli altri servizi in materia di mobilità urbana, si impegna ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, con continuità, regolarità, sicurezza e adeguati livelli di confort, i servizi di Trasporto pubblico locale su gomma (autolinee) e su rotaia (tram).

Art. 3 - Finalità del *Contratto*

Il presente *Contratto* ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'Azienda e l'Amministrazione per l'espletamento dei Servizi di cui al precedente art. 2, fissando gli obblighi reciproci per il perseguimento degli obiettivi dell'*Amministrazione* nell'interesse dell'utenza.

Il *Contratto* impegna, altresì, l'Azienda ad operare nel rispetto della normativa in materia di mobilità e di quanto altro previsto dalla legge, garantendo la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività.

Art. 4 – Oggetto del *Contratto di servizio*

Con il presente Atto, il Comune di Messina affida in regime *di in house providing* in favore di A.T.M. S.p.a, i servizi di trasporto pubblico locale, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.

2. In particolare, l'affidamento ha ad oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- trasporto pubblico locale su gomma svolto mediante Autolinee;
- trasporto pubblico locale su rotaia espletato dalla Tramvia "Gazzi/Annunziata";
- gestione della sosta a pagamento nella "Z.T.L." del centro cittadino, nonché:
 - nelle zone limitrofe al mercato 'Vascone',
 - nel Parcheggio "Zaera sud",
 - nelle zone limitrofe allo "Ex mercato ittico" (via A. Valore),
 - nelle zone limitrofe alla "Stazione ferroviaria" (Via Calabria),
 - lungo il marciapiede lato mare della via La Farina, da viale Europa a via Cannizzaro";
 - nel parcheggio cosiddetto "La Farina", munito di struttura modulare prefabbricata;
- gestione della sosta a pagamento nei Parcheggi di interscambio a raso:
 - "Annunziata ovest", in adiacenza del terminale nord della tramvia,
 - "Annunziata est",in adiacenza del terminale nord della tramvia,
 - "Campo delle Vettovaglie",
 - "Gazzi sud", in adiacenza del capolinea sud della tramvia,
- gestione della sosta a pagamento nei Parcheggi di interscambio multipiano:
 - "Cavallotti",
 - "Zaera sud",

- gestione della sosta a pagamento nei Parcheggi di interscambio a raso previsti nel *Programma straordinario per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzata al miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio del Comune di Messina*, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67/C del 16.04.2019, una volta che siano stati realizzati utilizzando gli appositi finanziamenti erogati dalla Regione siciliana a seguito della partecipazione al bando per l'attuazione di una "Linea di intervento in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina, per la realizzazione dei parcheggi urbani di interscambio per il decongestionamento dei centri urbani e lo scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferico, nonché il risparmio energetico", approvato con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, n. 1845 del 10.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, n. 32 del 27.07.2018.

 I predetti servizi devono intendersi affidati in regime di esclusiva al concessionario, al fine di garantire l'integrale compensazione degli obblighi di servizio anche mediante il conseguimento degli effetti di rete.

 In quanto complementare al miglioramento delle condizioni di esercizio del TPL e della mobilità urbana e coerente con le finalità statutarie della società, il presento Atto ha altresì ad oggetto l'attuazione da parte di A.T.M. degli interventi inerenti la strategia per la mobilità sostenibile.

Le modalità di svolgimento dei servizi, nonché gli impegni e gli obblighi dell'amministrazione concedente e dell'Azienda concessionaria, sono disciplinati dal presente contratto.

Art. 5 - Durata del *Contratto*

Il presente *Contratto* di affidamento ha la validità di un triennio,

corrispondente a trentasei mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui non venissero confermate, o comunque variate in diminuzione, da parte della Regione Sicilia le necessarie coperture finanziarie (corrispettivo regionale) deliberate annualmente per il servizio di T.P.L. svolto nell'ambito del territorio del Comune di Messina, il presente *Contratto* si intende concluso il 31 dicembre dell'ultima annualità deliberata dalla Regione siciliana, salvo diversa disposizione del Comune di Messina.

Alla sua scadenza contrattuale, l'Azienda dovrà comunque garantire, agli stessi patti e condizioni e per le percorrenze di cui all'art. 21 relative all'ultima annualità, la prosecuzione di tutti o di parte dei servizi oggetto del *Contratto* stesso, fino a che l'Amministrazione non avrà stabilito nuove e diverse modalità di affidamento dei servizi stessi e non avrà individuato l'eventuale soggetto concessionario subentrante.

Il presente *Contratto* di affidamento non è cedibile e può essere risolto di diritto dall'Amministrazione prima della naturale scadenza, nei casi di revoca o decadenza, nonché di quanto stabilito al successivo art. 17.

In caso di risoluzione anticipata, revoca o decadenza, rimane espressamente convenuto che l'Azienda non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

Art. 6 – Rinnovo del *Contratto*

È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo del presente *Contratto*.

Art. 7 – Carattere del servizio

I servizi di cui al presente contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e comunque attività di pubblico interesse sottoposti alla relativa normativa.

Pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi, per quanto compatibile,

con le disposizioni della legge 11 aprile 2000, n. 83, apportante modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella legge 146/1990, attinenti i Servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione in genere e per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente *Contratto*, l'Amministrazione potrà sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, l'Azienda per l'esecuzione dei servizi affidati, fatta salva la rivalsa dei conseguenti oneri e/o spese sulla stessa *Azienda* ex artt. 1218 e 2043 C. C..

Art. 8 – Proprietà e messa disposizione degli impianti e delle infrastrutture

Per lo svolgimento dei Servizi oggetto della presente concessione, vengono messi a disposizione dell'Azienda i beni e gli impianti di proprietà comunale indicati nell'elenco riportato come allegato "13" del Contratto.

L'Azienda prende in carico i beni e gli impianti di proprietà comunale, benché già in precedenza in uso per lo svolgimento dei servizi corrispondenti a quelli oggetto di affidamento alla stessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna ad utilizzarli ed a custodirli con la dovuta diligenza, nonché a riconsegnarli alla conclusione del periodo di validità del presente atto nelle condizioni di fatto e diritto in cui si trovavano al momento in cui sono stati messi originariamente a disposizione, tenuto conto della normale usura conseguente al loro utilizzo per lo svolgimento dei Servizi oggetto della presente concessione.

In generale, sono a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria degli immobili e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli concessi in gestione, inclusi gli impianti tecnologici e quella straordinaria per i soli immobili di proprietà di ATM S.p.A. inclusi i relativi impianti tecnologici. Rimane invece a carico dell'Ente proprietario la manutenzione straordinaria degli immobili dati in gestione con i relativi impianti tecnologici, così come rimane a carico dell'Ente proprietario la

manutenzione straordinaria degli impianti fissi con i relativi impianti tecnologici, i cui costi saranno comunicati da ATM SpA al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di consentire l'inserimento nella previsione di bilancio dell'anno successivo.

Restano inoltre a carico di ATM S.p.A. il pagamento delle tasse di proprietà e la copertura assicurativa dei veicoli adibiti al Servizio di trasporto pubblico locale.

In ogni caso, l'Azienda si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità sia economica che legale, in ordine a danni comunque provocati a terzi dai beni di proprietà comunale messi a disposizione dell'Azienda stessa per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente *Contratto*.

Art. 9 – Remunerazione di ATM S.p.A.

A.T.M. SpA ha diritto ad incassare, a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 4:

a) il corrispettivo di cui al successivo art. 24, tale da assicurare la sostenibilità economica-finanziaria del presente Atto, calcolato secondo le previsioni di cui all'Allegato al Reg. CE n. 1370/2007 e s.m.i. e del Prospetto n. 4 allegato alla Delibera ART n. 49/2015, avuto riguardo ai "Costi standard unitari", definiti attraverso la specifica procedura indicata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 157 del 28.03.2018;

b) i "ricavi da traffico" derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio del servizio di TPL secondo il piano tariffario approvato dall'amministrazione, di cui all'art. 23;

c) i ricavi tariffari di cui all'art. 31;

d) ulteriori eventuali ricavi disciplinati da espresse disposizioni contrattuali.

E' a carico dell'*Azienda* ogni altro onere di gestione relativo al servizio.

Art. 10 – Politica della Qualità dei Servizi

L'azienda si impegna a migliorare progressivamente i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni

espressi dall'utenza - e a intraprendere azioni finalizzate a elevarne i livelli nel tempo - con particolare riferimento ai seguenti fattori prestazionali e di qualità:

a. regolarità del servizio,

b. pulizia e decoro dei mezzi, dei punti vendita e alle fermate;

c. informazioni alla clientela;

d. accessibilità al servizio e comfort di viaggio;

e. aspetti relazionali personale a contatto con il pubblico.

L'azienda affidataria eroga i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità definiti nella Carta di Qualità. Il rispetto degli standard minimi di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

L'A.T.M. S.p.a., entro la scadenza del primo anno dalla data della stipula del presente *Contratto*, predispone l'aggiornamento della "Carta della Qualità dei Servizi" di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 286/1999.

La "Carta della Qualità dei Servizi" riporta:

- i livelli quantitativi e qualitativi dei Servizi erogati che l'utenza può legittimamente attendersi;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite,
- le modalità di proporre reclamo o per adire le vie conciliative o legali,
- le procedure di risarcimento dell'utenza in forma specifica o mediante la restituzione parziale o totale del corrispettivo pagato, in caso di inottemperanza.

Inoltre, l'Azienda come previsto nella "Carta della qualità dei Servizi", coerentemente a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461 della L. n. 244/2007: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", provvede:

- a consultare obbligatoriamente le Associazioni di tutela dei consumatori;
- a verificare periodicamente, con periodicità semestrale e con il coinvolgimento

delle Associazioni dei consumatori, la adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei Servizi erogati alle esigenze dell'utenza servita, attesa la possibilità di ogni privato cittadino di presentare osservazioni e proposte;

- a monitorare costantemente il rispetto dei parametri prestazionali fissati nel presente *Contratto* e di quanto stabilito nella "Carta della Qualità dei Servizi", sotto la diretta responsabilità della struttura comunale preposta al controllo.

L'Azienda è tenuta a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:

- Servizi per gli studenti;
- Servizi per le zone periferiche della Città;
- Affidabilità e tempi di viaggio;
- Informazioni a terra;
- Informazioni a bordo;
- Servizi alle fermate;
- Vendita e assistenza;
- Integrazione dei trasporti;
- Sicurezza da molestie;
- Sicurezza da incidenti;
- Servizi per i disabili;
- Comfort;
- Pulizia;
- Rispetto dell'ambiente;
- Personale e rapporto con clienti.

Art. 11 – Garanzie prestate dall'Azienda

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, che per il T.p.l. su gomma e su rotaia ammonta, per il periodo contrattuale di trentasei mesi naturali e

consecutivi, a complessivi € 76.188.922,90 oltre IVA al 10% (compreso quota a carico della Regione, da parzializzare per l'anno 2020 in relazione all'effettivo inizio dei Servizi), si fa riferimento alla polizza fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale relativo a 12 mesi (pari ad € 22.692.922,90 oltre IVA per l'anno 2020), rinnovabile per lo stesso valore negli anni successivi: polizza di assicurazione n. 40018509/15102010000007, rilasciata dalla Società LEV INS INSURANCE COMPANY AD - 67A, Simeonovsko shose Blvd - 1700 Sofia – Bulgaria.

Copia della predetta polizza è allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante.

Art. 12 – Assicurazione e danni verso terzi - Responsabilità e disciplina

L'Azienda è da considerarsi l'unico soggetto giuridicamente responsabile di tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nell'espletamento dei Servizi e/o attività che costituiscono oggetto del presente *Contratto*, ivi compreso ogni danno che può riguardare tutti i beni e/o i manufatti di proprietà della stessa o di quelli dell'Amministrazione dei quali abbia la disponibilità o che costituiscano oggetto del presente *Contratto*.

L'Azienda, pertanto, assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare l'Amministrazione da ogni pretesa in ordine ai suddetti danni, nonché di assumere ogni onere relativo e/o conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, eventualmente intraprese contro l'Amministrazione.

L'Azienda dovrà provvedere, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente *Contratto*, alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei Servizi e/o attività oggetto del presente *Contratto* e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di

polizze di assicurazione per il rischio dello responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati.

L'Azienda dovrà provvedere a pagare i relativi premi con costanza e regolarità in modo da non determinare sospensioni della prestazione assicurata.

Parimenti l'Azienda dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

Art. 13 - Miglioramento della produttività e incremento della qualità dei servizi

L'Azienda si impegna a perseguire una politica aziendale ed una strategia organizzativa, finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione dei Servizi ricevuti in concessione, al fine di conseguire concreti incrementi dei livelli di efficienza e di produttività.

In ottemperanza alla misura 14 della Delibera ART n. 49/2015, le parti fissano i seguenti obiettivi annuali di miglioramento delle performance aziendali:

a) incremento del numero dei passeggeri trasportati e paganti;

b) miglioramento dei livelli quali-quantitativi del servizio erogato, sotto il profilo della regolarità del servizio;

c) incremento della redditività legata al recupero dell'evasione tariffaria.

A tal fine l'Azienda è obbligata a tenere una contabilità separata, distinta per ciascuno dei Servizi oggetto del presente *Contratto*, tale da consentire la quantificazione analitica di costi e ricavi distinta per ogni singola sezione, conformemente a quanto disposto in materia di trasporto pubblico locale su gomma o su ferro, dal Regolamento CEE 1370/2007 e successive modifiche e integrazioni,

in modo che:

- tutte le voci economiche utilizzate per la redazione della contabilità di gestione, siano oggettivamente individuabili e verificabili con riferimento alla quota relativa ai ricavi e a quella corrispondente ai costi fissi;
- i costi derivanti dal Servizio di Trasporto pubblico siano compensati dai ricavi di esercizio e dal versamento di adeguati contributi comunali, regionali e nazionali previsti per il ripiano delle spese di gestione dei servizi stessi;
- sia riportata la rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione di bus, tram e mezzi di servizio che il gestore deve sostenere per garantirne la funzionalità e la sicurezza.

Art. 14 – Continuità dei Servizi

La fornitura dei Servizi affidati con la presente concessione, non può essere interrotta se non per motivi di forza maggiore previsti dalla legge o nei casi disposti dall'Autorità di ordine e sicurezza pubblici.

In tali eventualità l'interruzione o la sospensione devono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'Azienda è comunque tenuta a predisporre opportune misure organizzative ed operative finalizzate a prevenire la sospensione nonché l'interruzione dei Servizi o, comunque a farvi fronte limitando al massimo i disagi per l'utenza.

Sono a carico del concessionario i maggiori costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione del servizio, nonché le relative responsabilità verso terzi, al di fuori delle ipotesi di cui al primo paragrafo.

L'Azienda è comunque tenuta, obbligatoriamente, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente di eventuali sospensioni o interruzioni dei Servizi di cui al presente Contratto, specificandone i motivi, la durata e fornendo ragguagli sulle misure adottate per contenere i disagi per

l'utenza. Nessuna interruzione o sospensione dei Servizi in questione può essere attuata dal Concessionario in caso di controversia con l'Amministrazione concedente, neanche in presenza di eventuale inadempienza di quest'ultima, restando comunque salvo il diritto dell'Azienda all'introito delle tariffe, alle compensazioni economiche spettanti o agli eventuali risarcimenti in caso di danni subiti.

In caso di reiterate sospensioni o interruzioni dei Servizi di Trasporto pubblico locale o di Mobilità urbana, se non dovute a causa di forza maggiore, l'amministrazione può risolvere il presente Contratto e revocare l'affidamento dei Servizi interessati, restando salvo a favore del Comune di Messina il risarcimento del danno con riferimento alla specifica sezione.

In caso di sciopero, l'Azienda deve garantire l'erogazione della quantità di servizio minimo, in conformità a quanto stabilito dalla legge 146/1990.

Art. 15 – Controllo e vigilanza

Fatte salve le competenze a cura del Dipartimento Trasporti e Comunicazione della Regione siciliana, come previste dell'art. 1, commi 4° e 5°, della L.r. 10/1964,spetta all'Amministrazione concedente il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei Servizi di cui al presente *Contratto* e sul rispetto degli obblighi dallo stesso previsti.

Per conto dell'Amministrazione l'attività di vigilanza e controllo è svolta dagli Uffici comunali preposti alla gestione della mobilità e dei trasporti limitatamente alla parte dei servizi che riguardano la mobilità urbana e dal *Dipartimento Servizi finanziari – Servizio controllo analogo* per tutti gli aspetti finanziari e contabili come da normativa di settore vigente e da regolamenti del Comune.

A tal fine,con la cadenza prevista dall'art. 27, l'ATM trasmetterà al Comune apposito dettagliato report dei servizi e delle attività svolte con riferimento al

presente contratto (suddivise per tipologie) indicando anche gli eventuali disservizi riscontrati, le relative cause ed i provvedimenti/attività da porre in essere per rimuoverle, specificando la tempistica. E' consentito ai dipendenti comunali appositamente incaricati e a quelli del Dipartimento regionale Trasporti, l'accesso agli uffici dell'Azienda e la libera circolazione nei mezzi impiegati per i Servizi di Trasporto pubblico locale (art. 174 del codice della strada D. Lgs. 285/1992).

Le verifiche ed i controlli, anche sulla base dei report periodici trasmessi da ATM SpA, si effettueranno in contraddittorio con gli addetti dipendenti dall'Azienda che dovranno sottoscrivere il verbale di contestazione nel quale potranno inserire le loro valutazioni e considerazioni.

Art. 16 – Penali e sanzioni

Nei casi d'inadempienza dell'Azienda agli obblighi derivanti dal presente Contratto e connessi alla regolare effettuazione dei servizi di linea, al rispetto delle previsioni indicate nella "Carta della qualità dei servizi" ed alle vigenti disposizioni di legge, fatta salva comunque l'applicazione del successivo art. 17, sono comminate dall'Amministrazione le sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è quantificato al successivo art. 27.

Compete all'Amministrazione comunale applicare le sanzioni per le relative violazioni del presente *Contratto* attraverso la decurtazione dei fondi da trasferire a qualunque titolo dall'Amministrazione all'Azienda.

Art. 17 - Risoluzione del *Contratto*

Ai sensi dell'articolo 1453 C.C., il contratto può trovare risoluzione nel caso di grave e reiterato inadempimento colpevole a prescindere se da questo ne sia derivato un danno.

L'Amministrazione può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Oltre ai casi previsti dall'art. 1453 C.C., il Contratto può trovare risoluzione:

- in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'*Azienda*;
- in caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- in caso di mancata ottemperanza alle norme di legge o ai regolamenti;
- nel caso in cui venga meno il requisito morale, ovvero il requisito tecnico o la capacità finanziaria;
- in caso di subappalto totale del servizio da parte dell'Azienda;
- in caso di sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di altre situazioni equivalenti a carico dell'Azienda di trasporto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per le motivazioni sopra indicate, l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno dell'impresa di trasporto.

Art. 18 – Clausola compromissoria

In caso di contrasti fra le parti nell'esecuzione del *Contratto*, andrà obbligatoriamente espletato un tentativo di composizione amichevole della controversia innanzi ad una Commissione appositamente costituita da tre componenti nominati, rispettivamente, uno dall'Amministrazione fra i propri Dirigenti, uno dall'Azienda ed un terzo nominato di comune accordo.

L'accordo così raggiunto avrà efficacia obbligatoria fra le parti.

In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita all'Autorità Giudiziaria o, in alternativa, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di presidente, dal Presidente del Tribunale Civile di Messina.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alle norme in materia di trasporti.

Il contrasto sull'applicazione del contratto non può dare luogo alla sospensione del servizio nelle more della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 19 – Spese contrattuali e di registrazione

Tutti gli oneri derivanti dal presente Contratto, comprese le spese di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato all'Amministrazione sono a carico dell'Azienda.

SEZIONE II: Trasporto Pubblico Locale su gomma e su rotaia

Art. 20 – Oggetto del Servizio

Nel rispetto del quadro normativo e regolatorio vigente, il presente *Contratto* disciplina i rapporti tra l'Amministrazione e l'Azienda riguardanti:

- l'affidamento in house providing della gestione del servizio di Trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nell'ambito del territorio del Comune di Messina, mediante autolinee e linea tramviarie, da disimpegnarsi secondo le modalità, le percorrenze e le caratteristiche operative riportate al successivo art. 21;
- le garanzie, le penalità e gli altri aspetti connessi alla gestione del Servizio affidato in gestione.

Art. 21 – Caratteristiche del servizio e Piano di Esercizio

Nelle more della predisposizione e dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.M. S.p.a. del *Piano di esercizio* dell'Azienda, relativamente al periodo di vigenza del presente *Contratto*, i servizi affidati sono descritti nel *Piano di razionalizzazione delle linee urbane dei bus della città di Messina per l'anno 2020,* approvato con delibera di G.M. n. 811 del 13.12.2019 ed allegato alla presente al n. 14. Le percorrenze poste a base del *Contratto di servizio* risultano le seguenti:

- TPL su gomma o "Autolinee":
 - 4.392.908 km per l'anno 2020;
 - 5.500.000 km per l'anno 2021;
 - 6.000.000km per l'anno 2022.
- TPL su rotaia o "Linea tramviaria Gazzi / Annunziata":
 - 363.378 km per l'anno 2020;
 - 400.000 km per l'anno 2021;
 - 450.000 km per l'anno 2022.

L'Azienda s'impegna, entro il primo semestre di esercizio del presente *Contratto*, ad adeguare a tali obbiettivi prestazionali il proprio *Programma di Esercizio* (*PE*) che riporta le linee costituenti l'offerta di Trasporto pubblico locale su gomma suddivise per destinazione servita e con l'indicazione per ognuna:

- del numero identificativo della linea e sua denominazione;
- del capolinea 'A', del capolinea 'B' e dell'eventuale capolinea 'C' alternativo;
- della lunghezza della corsa intesa come somma del percorso in andata e di quello in ritorno;
- del tempo minimo di percorrenza della corsa in andata e ritorno;
- del tempo massimo di percorrenza della corsa in andata e ritorno;
- del numero ripetizioni delle corse per giorno;
- del numero di veicoli impegnati sulla linea;
- dei veicoli per chilometro per ogni ora di servizio;
- della percorrenza chilometrica complessiva in un giorno.

Tutti i calcoli saranno riferiti a corse, vett*km, al netto delle percorrenze "tecniche" per collegamenti deposito-linea, linea-deposito e/o deposito-deposito, per cui le "percorrenze tecniche" si intendono, pertanto, interamente compensate nell'ambito delle compensazioni economiche contrattuali erogate per le vett.*km.

Al termine di ogni anno contrattuale è compito dell'Azienda produrre l'aggiornamento del *Programma di Esercizio* (*PE*) sopra citato con il relativo dettaglio, in ragione degli sviluppi delle percorrenze sopra indicate e poste a base del piano di riequilibrio finanziario dell'Amministrazione comunale.

Nelle more dell'adozione del proprio Programma di esercizio (PE) l'azienda si impegna ad adottare il Piano delle Linee approvato dall'Amministrazione comunale.

Art. 22 - Consistenza del personale e dei mezzi di trasporto

L'Azienda dovrà indicare nel suddetto piano di esercizio, i seguenti elementi:

- numero unità - ripartito per qualifica – impiegate nello svolgimento del trasporto pubblico locale su gomma;
- numero di autobus con relative caratteristiche funzionali (modello, targa, alimentazione, motorizzazione, lunghezza, capacità di trasporto passeggeri, anno di immatricolazione, classe di inquinamento ambientale), da utilizzare per lo svolgimento dei servizi in concessione mediante autolinee;
- il numero di autobus di riserva con relative caratteristiche funzionali come sopra individuate;
- autobus muniti di attrezzature perfettamente funzionanti per trasporto disabili con relative caratteristiche funzionali come sopra individuate;
- autobus muniti di impianto di climatizzazione perfettamente funzionanti con relative caratteristiche funzionali come sopra individuate;
- numero dei convogli tramviari in esercizio e in riserva.

Nel rispetto del C.C.N.L. del settore, l'Azienda ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed altresì ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile.

Rimane espressamente convenuto che tutte le modificazioni concernenti sia il numero dei dipendenti e sia il numero dei mezzi di trasporto, non possono

compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'espletamento dei servizi del pubblico trasporto.

In caso di acquisto ovvero reperimento ad altro titolo giuridico consentito di autobus l'Azienda deve dare esecuzione alla direttiva ambientale ed alle normative vigenti europee, nazionali e regionali in materia di requisiti ambientali del parco mezzi.

Fermo restando l'obbligo delle verifiche da effettuare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80 e dei comma 4° e 5° dell'art. 1 della L.R. 4 giugno 1964 n. 10, è altresì obbligo dell'Azienda immettere in servizio autobus con caratteristiche dimensionali coerenti con quelle già definite dall'Amministrazione.

La sostituzione dei mezzi di trasporto comporta per l'Azienda l'obbligo di darne formale notizia all'Amministrazione nonché l'obbligo di richiedere al competente Dipartimento Trasporti e Comunicazione della Regione Siciliana l'effettuazione delle verifiche previste dall'articolo 5 del D. P. R. n. 753/1980 e dei comma 4° e 5° dell'art.1 della L. r. 4 giugno 1964 n. 10 ed il rilascio dello specifico "Nulla osta" .

E' in facoltà dell'*Amministrazione* la verifica, con controllo a campione mediante propri addetti, della composizione del parco rotabile ed il suo stato di efficienza.

Art. 23 – Tariffe

I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto del presente contratto, e gli altri ricavi industriali, spettano al gestore e concorrono a garantire l'equilibrio economico del contratto. L'Azienda si obbliga ad applicare all'utenza del servizio tutte le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale di Messina sulla base di quanto eventualmente stabilito a riguardo dall'Assessorato regionale competente in materia di trasporto

pubblico locale.

Il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.

Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale e richiede la compensazione economica del gestore.

In ogni caso l'Azienda potrà adottare ulteriori misure promozionali, previa adeguata informativa all'Amministrazione comunale.

Art. 24 – Obblighi dell'Amministrazione - Compensazioni per obblighi di servizio

In conformità alla normativa vigente ed in coerenza con i principi di cui al Regolamento Ce 1370/2007 e s.m.i., l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'Azienda il corrispettivo riportato nel PEF (allegato), determinato in modo da tener conto dei costi generali per l'assolvimento di tutti gli obblighi di servizio pubblico e delle coperture riguardanti gli oneri di ammodernamento e di investimento, detratti i ricavi generati, al fine di non eccedere l'effetto finanziario netto, per come definito dal Regolamento stesso ed allo stesso tempo preservare l'equilibrio economico del presente contratto.

La determinazione della compensazione contrattuale a carico del Comune e della Regione tiene conto dei costi unitari come di seguito indicati e calcolati in conformità al D.M. 157/2018:

Autolinee			
	Anno 2020	**Anno 2021**	**Anno 2022**
Costo unitario compl. €/km	**4,04**	**3,89**	**3,78**
Costo unitario a carico della Regione €/km	0,70	0,58	0,54
Costo unitario a carico del Comune €/km	3,34	3,31	3,24
Percorrenza Chilometrica Km*vett	4.392.908	5.500.000	6.000.000
Compensazione Comune	**14.672.312,72 €**	**18.205.000,00 €**	**19.440.000,00 €**
Contributo Regionale	3.075.035,60 €	3.190.000,00 €	3.240.000,00 €
Contributo complessivo	**17.747.348,32 €**	**21.395.000,00 €**	**22.680.000,00 €**
Tranvia			
	Anno 2020	**Anno 2021**	**Anno 2022**
Costo unitario compl. €/km	**13,61**	**11,83**	**10,42**
Costo unitario a carico della Regione €/km	2,35	1,77	1,49
Costo unitario a carico del Comune €/km	11,26	10,06	8,93
Percorrenza Chilometrica Km*vett	363.378	400.000	450.000
Compensazione del Comune	**4.091.636,28 €**	**4.024.000,00 €**	**4.018.500,00 €**
Contributo Regionale	853.938,30 €	708.000,00 €	670.500,00 €
Contributo complessivo	**4.945.574,58 €**	**4.732.000,00 €**	**4.689.000,00 €**
Compensazione complessiva del Comune	**18.763.949,00 €**	**22.229.000,00 €**	**23.458.500,00 €**
Contributo complessivo Regionale	**3.928.973,90 €**	**3.898.000,00 €**	**3.910.500,00 €**
Comp.ne Comune + Contributo Regionale	**22.692.922,90 €**	**26.127.000,00 €**	**27.369.000,00 €**

In particolare, tenuto conto delle percorrenze indicate all'art. 21, verrà corrisposto un corrispettivo annuo complessivo netto **per TPL su gomma** pari a:

- **per l'anno 2020 € 17.747.348,32** (€ 14.672.312,72 da parte del Comune ed € 3.075.035,60 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%;
- **per l'anno 2021 € 21.395.000,00** (€ 18.205.000,00 da parte del Comune ed € 3.190.000,00 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%;
- per l'anno 2022 € 22.680.000,00 (€ 19.440.000,00 da parte del Comune ed € 3.240.000,00 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%.

Per il TPL Tramvia verrà corrisposto un corrispettivo anni complessivo pari a:

- **per l'anno 2020 € 4.945.574,58** (€ 4.091.636,28 da parte del Comune ed € 853.938,30 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%;
- **per l'anno 2021 € 4.732.000,00** (€ 4.024.000,00 da parte del Comune ed € 708.000,00 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%;

- **per l'anno 2022 € 4.689.000,00** (€ 4.018.500,00 da parte del Comune ed € 670.500,00 da parte della Regione) oltre l'IVA al 10%.

Il predetto importo sarà corrisposto con ratei mensili, con contestuale presentazione di fattura. Per l'anno 2020 i relativi importi saranno parzializzati in funzione dell'effettivo inizio dell'attività prevista nel presente contratto. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura. E' a carico dell'Azienda ogni altro onere di gestione relativo al servizio.

I pagamenti, a conguaglio del semestre precedente, sono effettuati dall'Amministrazione previa presentazione di specifico rendiconto semestrale e della relativa fattura da parte dell'Azienda.

Il rendiconto semestrale è asseverato dai preposti (gomma e rotaia) a dirigere l'attività di autotrasporto (ex Direttore di esercizio), concernente:

- le percorrenze per ogni singola linea di servizio,
- il numero delle corse,
- i giorni di servizio,
- i mezzi impiegati,
- i chilometri percorsi.

Le eventuali minori percorrenze (calcolate separatamente per Autolinee e tranvia), saranno oggetto di applicazione delle penali previste dal successivo articolo 28.

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a disposizione dell'Azienda gli impianti fissi di esercizio e di fermata.

Qualora il rimborso regionale per la percorrenza dichiarata dall'Azienda dovesse subire riduzioni, rispetto a quanto preventivato nel proprio *Programma di Esercizio* (*PE*), per la corrispondente annualità di vigenza del presente contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 5, comma 2°, gli eventuali

correttivi che si rendessero necessari per garantire il preesistente livello di servizio previsto nel presente *Contratto*, potranno essere definiti nell'ambito di apposita rinegoziazione e contestuale revisione del Contratto di Servizio.

Le parti dovranno altresì procedere alla revisione del PEF e degli oneri di compensazione anche in ipotesi di variazione della velocità commerciale pari o superiore al 3%. A tal fine, entro dicembre di ogni anno, l'ATM S.p.A. trasmetterà al Comune il calcolo aggiornato della velocità commerciale, conteggiato separatamente per autolinee e tranvia, sulla base del programma di esercizio approvato e realizzato.

Art. 25 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda è responsabile dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto e si obbliga ad esercitarli nel rispetto dei programmi di esercizio, applicando le tariffe di cui all'articolo 23, nel rispetto delle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D. M. dei Trasporti 23 febbraio 1999, n. 88 ed assicurando soddisfacenti livelli qualitativi non inferiori a quelli previsti dalla propria Carta di qualità dei servizi di cui all'articolo 10 del presente contratto.

Rimane riservato il diritto dell'Amministrazione di verificare in qualsiasi momento, mediante propri addetti, anche con controllo a campione, il rispetto del programmi di esercizio e degli standard di qualità.

L'Azienda è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, ed in particolare:

- della manutenzione ordinaria delle infrastrutture di rete, in dotazione od in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. La manutenzione straordinaria delle infrastrutture di rete e di

tutti gli impianti fissi rimane a carico dell'Ente proprietario;

- della manutenzione, ordinaria e straordinaria, del parco bus veicoli di cui è dotata al fine di garantire la massima sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tramviari;
- della revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa;
- dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio.

L'*Azienda* è obbligata:

- a dotarsi del preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (ex Direttore di Esercizio) previsto dal D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- a dotarsi del Direttore di esercizio per l'impianto della tramvia, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 07.08.2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C. C. N. L.;
- ad inviare, annualmente, all'Amministrazione l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi;
- alla tenuta dei fogli di servizio/viaggio;
- ad erogare alla clientela i servizi di trasporto previsti nei programmi di esercizio allegati;
- a comunicare all'Amministrazione le minori e/o maggiori percorrenze effettuate rispetto a quelle previste nei programmi di esercizio, indicandone le cause.

All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti

esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), ovvero altre modalità conformi al predetto Codice della Strada, salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., ed il personale necessario con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.

Per tutta la durata del *Contratto* l'Azienda è tenuta a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di veicoli riportati nell'elenco allegato al programma di esercizio.

L'Azienda si obbliga a comunicare preventivamente all'Amministrazione, al fine del rilascio della necessaria autorizzazione, ogni sostituzione di veicoli che intervenga nel corso di validità del presente contratto.

L'Azienda si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.

L'Azienda dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.

L'Azienda accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed i proventi saranno di competenza di A.T.M.

L'Azienda si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante

opuscoli informativi, anche on-line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on-line.

L'Azienda è comunque tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non previsto dal presente contratto.

L'Azienda si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti esistenti, e a mantenere per tutta la durata del contratto le prestazioni attualmente garantite dagli stessi sistemi.

E' posta a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi e di fermata. La manutenzione straordinaria dei predetti impianti rimane a carico dell'Ente proprietario.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto l'Azienda dovrà adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio T.p.l., nonché sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.

A cura dell'Azienda, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dall'Amministrazione.

Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio e on-line. L'Azienda si impegna, entro 12 mesi dall'avvio del presente *Contratto*, ad attivare tutte le procedure atte a conseguire la certificazione UNI EN ISO 9001/2000, relativamente ai servizi di Trasporto pubblico locale.

Art. 26 – Prestazioni aggiuntive

L'A.T.M. SpA potrà, per conto del Comune di Messina ed appositamente autorizzati da quest'ultimo, realizzare prestazioni aggiuntive a quelle previste dall'art. 20 del presente contratto e dall'offerta chilometrica complessiva di cui all'art. 21.

Tali prestazioni aggiuntive potranno riguardare le percorrenze per i servizi speciali, i servizi di scuolabus, di trasporto all'interno del Gran Camposanto, per eventi sportivi, per concerti, mercati, manifestazioni, trasporto disabili etc., nonché attività manutentive inerenti alle infrastrutture di fermata non previste dal precedente art. 25.

Tali prestazioni aggiuntive potranno essere erogate dall'A.T.M. solo nei casi in cui non arrechino pregiudizio allo svolgimento del servizio di linea e previo impegno del relativo importo da corrispondere all'Azienda a cura del la struttura comunale richiedente l'attività di trasporto in questione.

Le parti convengono che in relazione a tali servizi in favore del Comune di Messina, oltre ai costi vivi sostenuti dall'A.T.M., dovranno essere riconosciute alla stessa solo le spese generali per l'organizzazione e la gestione del servizio e non la voce "utile di impresa".

Le percorrenze effettuate a seguito dello svolgimento dei servizi resi da A.T.M. che non rientrano nei servizi di linea facenti parte del T.p.l, non possono assolutamente essere computate ai fini del conteggio delle remunerazioni corrisposte alla Azienda ai sensi dell'art. 24 del presente *Contratto*.

Art. 27 – Orari, informazioni e pubblicità

L'Azienda è responsabile del rispetto degli orari delle linee comunali urbane che costituiscono i programmi di esercizio e di tutte le attività connesse con la corretta e tempestiva informazione dei passeggeri e della pubblicità dell'offerta di

trasporto.

In particolare l'Azienda è tenuta a:

- rispettare gli orari;
- dotare tutti gli autobus di idonee tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno;
- garantire la capillare informazione dell'utenza sugli orari, le caratteristiche e le modalità dei servizi.

l'Azienda potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 20' per le quali dovrà darne comunicazione all'Amministrazione indicando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza.

Per l'efficacia delle informazioni l'Azienda dovrà:

- provvedere alla stampa ed alla diffusione periodica degli orari;
- provvedere alla divulgazione, anche via Internet,degli orari e di tutte le altre informazioni utili per la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza;
- provvedere, a propria cura, nel corso della durata del presente contratto a posizionare lungo il percorso autorizzato delle linee urbane le tabelle indicative delle fermate autorizzate che dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea e gli orari;
- provvedere ad informare, con opportuni messaggi scritti, tramite i mezzi di informazione e con il proprio sito Internet,i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi che possono essere determinate da cause non imputabili all'impresa (es. scioperi programmati, deviazioni per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc.).

L'Azienda si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale, ogni qualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i

dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 753/1980.

L'Azienda si obbliga a trasmettere semestralmente all'Amministrazione comunale le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese.

L'Azienda è tenuta a fornire ogni informazione richiesta dall'Amministrazione comunale in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Tutta la documentazione da fornire dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dai Responsabili d'esercizio dell'Azienda.

L'Amministrazione comunale attiverà uno specifico sistema di controllo e monitoraggio dell'intera flotta aziendale, al fine di operare un controllo analitico delle percorrenze effettivamente esercite per ogni linea e il relativo numero di corse effettuate.

Art. 28 – Penali e sanzioni

Nei casi d'inadempienza dell'Azienda agli obblighi derivanti dal presente Contratto, derivanti da regolari verifiche semestrali, si procederà con l'applicazione delle seguenti penali:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio coincidenti con quelle dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Tali infrazioni si sostanziano con la mancata tenuta dei fogli di servizio/viaggio, con l'utilizzo di autobus non autorizzati dall'Amministrazione e/o non revisionati, o con revisione scaduta, e/o con

caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste per l'utilizzo nelle linee e/o non muniti dei sistemi antincendio e di sicurezza.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla corretta applicazione delle tariffe, alla mancata attivazione nei tempi previsti dal presente contratto della Certificazione UNI EN ISO 9001.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio coincidenti con quelle dirette a garantire la rispondenza dei servizi di trasporto a criteri di confort, di igiene e di adeguata comunicazione con l'utenza. Le infrazioni del presente punto si concretizzano con la omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria degli autobus, la mancata pulizia giornaliera completa dei mezzi in uso accertata al momento della prima messa in linea giornaliera, Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alle percorrenze chilometriche, come previste dal presente contratto all'art 21, con le seguenti penali:

- per una minore percorrenza sino al 5%, nessuna detrazione;
- per minore percorrenza compresa tra il 5% e sino al 10 % detrazione del 6% sull'importo complessivo valutato a consuntivo, calcolato separatamente per autolinee e tranvia;
- per minore percorrenza compresa tra il 10 % e sino al 15 % detrazione del 12% sull'importo complessivo valutato a consuntivo, calcolato

separatamente per autolinee e tranvia;

- per minore percorrenza compresa tra il 15 % e sino al 20 % detrazione del 18% sull'importo complessivo valutato a consuntivo, calcolato separatamente per autolinee e tranvia;
- per minore percorrenza compresa tra il 20 % e sino al 25 % detrazione del 28% sull'importo complessivo valutato a consuntivo, calcolato separatamente per autolinee e tranvia;
- oltre il 25 % l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimodulare in contradditorio con l'Azienda i termini del contratto.

La penale sarà applicata sul corrispettivo netto, determinato a partire da quanto dovuto per l'intervallo temporale di riferimento (mese, trimestre,…) a cui si andrà a detrarre l'importo corrispondente alla percorrenza non esercita.

L'eventuale recupero della percorrenza non eseguita è ammessa esclusivamente nel semestre immediatamente seguente. Sarà in tal modo possibile recuperare la quota di corrispettivo non riconosciuta, in quanto senza riscontro di percorrenza e la penale applicata.

L'Azienda non avrà diritto ad alcun interesse su queste somme la cui corresponsione subisce uno slittamento non dovuto all'Amministrazione comunale.

SEZIONE III: Gestione sosta a pagamento nella Zona a Traffico Limitato e nei parcheggi di interscambio a raso e multipiano

Art. 29 – Oggetto del Servizio

La presente sezione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione e l'Azienda riguardo all'affidamento in concessione in regime di house providing del Servizio di gestione della sosta a pagamento nella "Z.t.l." e nei Parcheggi di interscambio a

raso e multipiano. Il servizio in questione verrà svolto in tutte le aree o infrastrutture di proprietà comunale adibite alla sosta veicolare subordinata al pagamento di una somma e, pertanto, nei siti indicati dettagliatamente al precedente art. 4, la cui localizzazione è indicata nella relativa planimetria allegata al presente *Contratto*.

A fronte dell'affidamento in concessione del servizio in oggetto, l'A.T.M. dovrà versare al Comune di Messina quanto stabilito a successivo articolo 31.

Art. 30 - Consistenza del Servizio

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento riguarda le seguenti aree ed infrastrutture:

a. Sosta a pagamento all'interno della Z. T. L. del centro

Trattasi della sosta della Z. T .L., così come individuata dal vigente "Piano Generale del Traffico Urbano" (P.G.T.U.) approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 76/c del 16.12.1998 e successivi aggiornamenti, ed è relativa ai nove lotti come indicati nella planimetria d'insieme allegata.

Il numero di posti auto a pagamento, con una variazione tanto in più quanto in meno del 5% per tener conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra la redazione e la stipula del contratto di servizio in oggetto ammonta a circa 5030 stalli al netto del numero dei posti non soggetti a tariffazione in quanto riservati mediante specifica ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 285/1992 e al lordo del numero dei posti occupati dalle autovetture dei residenti all'interno della stessa Z.T.L., che usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tariffa di sosta.

Gli spazi di sosta a pagamento sono individuati dall'apposita segnaletica stradale orizzontale di colore azzurro (art. 149 del D.P.R. n. 495/92) e da quella verticale (art. 120 del D.P.R. n. 495/92).

Il servizio di gestione deve essere svolto durante l'intero periodo di vigenza della tariffazione di sosta, in atto già stabilito nelle fasce orarie dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (turno antimeridiano) e dalle ore 15.30 alle ore 20.30 (turno pomeridiano) di tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica e le festività infrasettimanali.

L'Azienda può, in conseguenza di particolari circostanze, apportare modifiche alle fasce orarie di sosta a pagamento, limitatamente ad alcuni lotti o a tutti, dando preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale.

b. Sosta a pagamento nei Parcheggi di interscambio a raso "Annunziata ovest", "Annunziata est", "Campo delle Vettovaglie" e "Gazzi sud";

Il servizio di gestione della sosta a pagamento all'interno dei parcheggi *a raso* di interscambio "Annunziata ovest", "Annunziata est","Campo delle Vettovaglie" e Gazzi sud", viene svolto con modalità analoghe e con le stesse fasce orarie prima indicate per la sosta su strada all'interno della Z. T. L.

Il numero di posti auto a pagamento ammonta a circa 745 stalli al netto del numero dei posti non soggetti a tariffazione in quanto riservati mediante specifica ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 285/1992.

c. Sosta a pagamento nel Parcheggio multipiano "Cavallotti" e nel Parcheggio interrato "Zaera sud".

Il servizio di gestione della sosta a pagamento all'interno dei Parcheggi "Cavallotti" e "Zaera sud" (Villa Dante) viene svolto con modalità analoghe a quelle per il servizio di gestione della sosta nei Parcheggi di interscambio a raso.

Il numero di posti auto a pagamento ammonta complessivamente a circa 616 stalli.

d. Altre zone in cui vige la sosta a pagamento

Con il presente *Contratto* viene affidata la gestione delle altre zone della rete

stradale cittadina in cui è stata istituita, con apposite ordinanze ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 285/1992, la sosta a pagamento e precisamente:

- zone limitrofe
 - al mercato 'Vascone',
 - al Parcheggio "Zaera sud",
 - allo "Ex mercato ittico" (via A. Valore),
 - alla "Stazione ferroviaria" (via Calabria),
- nel parcheggio cosiddetto "La Farina", munito di struttura modulare prefabbricata.

La gestione della sosta a pagamento nei siti sopraindicati viene svolto con modalità analoghe e con le stesse fasce orarie stabilite per la sosta su strada all'interno della Z. T. L.

Il numero di posti auto a pagamento ammonta a 287 stalli al netto del numero dei posti non soggetti a tariffazione in quanto riservati mediante specifica ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 285/1992.

e. <u>Nuovi parcheggi di interscambio a raso</u>

Con il presente Contratto viene altresì previsto di affidare all'Azienda anche la gestione della sosta a pagamento nei Parcheggi di interscambio a raso previsti nel *Programma straordinario per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzata al miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio del Comune di Messina*, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67/C del 16.04.2019, una volta che detti parcheggi siano stati realizzati utilizzando gli appositi finanziamenti erogati dalla Regione siciliana a seguito della partecipazione al bando per l'attuazione di una "Linea di intervento in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina, per la realizzazione dei parcheggi urbani di interscambio per il decongestionamento dei centri urbani e

lo scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferico, nonché il risparmio energetico", approvato con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, n. 1845 del 10.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, n. 32 del 27.07.2018.

Non appena ultimato ciascuno dei Parcheggi in questione, lo stesso verrà affidato in gestione alla Azienda con apposito provvedimento dell'Amministrazione, in cui verranno indicate le relative modalità di gestione e gli adempimenti a carico della Azienda.

Per tutte le aree e le infrastrutture in cui è in vigore la sosta a pagamento, è a carico dell'Azienda concessionaria la erogazione delle seguenti prestazioni:

- esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, compresa quella relativa ai suddetti posti riservati, in conformità al Regolamento del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) e alle planimetrie dei singoli lotti (All. n.3) allegate alla presente sezione III nelle quali è riportata la regolamentazione della sosta su strada all'interno della Z. T. L. derivante da apposite ordinanze dirigenziali ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 285/1992;
- esazione delle tariffe, deliberate dall'Amministrazione comunale, mediante la fornitura e commercializzazione dei mezzi di pagamento delle tariffe con buoni cartacei prepagati (c.d. gratta e sosta) o con tessere elettroniche a scalare;
- esazione della tariffa attraverso la fornitura, installazione e manutenzione di parcometri con possibilità di effettuare il pagamento con contante, bancomat o carta di credito;
- esazione della tariffa mediante qualsivoglia altra tecnologia considerata da A.T.M. idonea per efficacia e convenienza;
- prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta mediante

adeguato personale, in possesso della qualifica di *ausiliare del traffico* e/o di *ausiliare della sosta*, dotato di apposita uniforme, che deve sempre operare nel pieno rispetto del D. lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione e esecuzione (D. P. R. 495/1992) e in perfetta sintonia con il Comando della Polizia Municipale assicurando, altresì, costante collaborazione ed informazione all'utenza.

In particolare, gli ausiliari della sosta dovranno accertare e sanzionare l'eventuale mancata corresponsione della tariffa di sosta e la sosta irregolare in seconda fila (comma 132 dell'art. 17 della legge 127/97) in modo da garantire la normale e agevole fruizione degli spazi di sosta a pagamento.

In particolareagli ausiliari del traffico sono attribuite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertamento delle violazioni di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge 127/1997.

Il Comune di Messina e l'A.T.M. si impegnano a predisporre appositi corsi di formazione ed aggiornamento con selezione finale al fine di promuovere lo sviluppo professionale da ausiliari della sosta a d ausiliari del traffico.

Gli ausiliari della sosta e gli ausiliari del traffico rilasciano informazioni all'utenza e potranno altresì essere adibiti anche alla vendita di titoli di sosta e/o di trasporto e di quelli integrati.

L'organizzazione del servizio dovrà prevedere il raggiungimento di un corretto equilibrio nell'impiego delle risorse umane per l'espletamento del servizio sul territorio, al fine di operare una energica azione di controllo e repressione delle violazioni.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche alla regolamentazione della sosta a pagamento nella Z.T.L. ed alla sua estensione e perimetrazione (ad esempio, giorni ed orario di vigenza) nell'interesse della buona

riuscita del servizio stesso che siano, comunque, compatibili con la gestione economica del servizio.

Inoltre, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento, per esigenze di interesse pubblico (cerimonie, manifestazioni, esecuzione lavori, etc. …) sospendere temporaneamente l'esazione delle tariffe o istituire nuove aree di sosta e parcheggi a pagamento per periodi limitati, che dovranno avere un sistema di gestione omogeneo a quello principale adottato.

Limitatamente Parcheggio multipiano "Cavallotti" e nel Parcheggio interrato "Zaera sud" si stabilisce che l'esazione della tariffa dovrà essere effettuata esclusivamente mediante un sistema automatizzato comprendente essenzialmente le colonnine di ingresso e uscita con display informativo all'utenza, citofono con pulsante di chiamata e la cassa automatica con possibilità di effettuare il pagamento con contante, bancomat o carta di credito.

Art. 31 – Tariffe, costi, ricavi e quota spettante all'Amministrazione

Le tariffe da applicare per il servizio di gestione della sosta a pagamento sono stabilite dall'Amministrazione.

Tutti i costi derivanti dal servizio (costi per l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, per la fornitura e commercializzazione di mezzi di pagamento delle tariffe di tipo prepagato, per la fornitura, installazione e manutenzione di strumenti tecnici di controllo e riscossione della tariffa per la sosta, per il personale addetto al servizio, per la realizzazione di campagne di informazione all'utenza e di dati sull'occupazione delle aree di sosta a pagamento e quant'altro occorrente per la gestione dell'intero servizio dato in concessione) sono a carico dell'A.T.M.

I ricavi della vendita dei 'gratta e sosta' e degli abbonamenti alla sosta ed ogni altro ricavo connesso competono all'A.T.M. che dovrà riversare al Comune di

Messina, entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, il 15% dei ricavi del servizio di cui alla presente Sezione III..

Compete inoltre all'A.T.M. l'importo corrispondente alla quota percentuale del 20% dei proventi contravvenzionali accertati dal personale dell'Azienda, per ogni anno di esercizio; tale importo è costituito da sanzioni incassate e sanzioni da incassare.

Per quanto riguarda le sanzioni incassate queste saranno interamente trasferite ad ATM entro 90 giorni dalla consuntivazione semestrale; per quanto riguarda le sanzioni da incassare queste saranno trasferite ad A.T.M. a saldo ad avvenuto incasso.

Il Comune di Messina ed A.T.M. ogni semestre procederanno ad una verifica in contradditorio della consuntivazione delle sanzioni accertate dagli ausiliari della sosta e dagli ausiliari del traffico sulla base dei conteggi delle sanzioni accertate e delle sanzioni pagate; i conteggi saranno predisposti trimestralmente dal Comune di Messina (Comando dei vigili urbani di Messina, tenutario dei blocchetti di sanzioni emesse dal personale A.T.M.).

Al termine di ogni anno di esercizio il Comune di Messina ed A.T.M., sulla base di tali conteggi e dei costi risultanti dalla contabilità analitica della struttura A.T.M. e degli effetti sulla mobilità, potranno definire un'eventuale revisione maggiorativa della quota percentuale del 20% dei proventi contravvenzionali accertati per ogni anno di esercizio.

I suddetti proventi contravvenzionali dovranno essere utilizzati dall'Azienda per finalità corrispondenti a quelle indicate nel comma 4 dell'art. 208 del D. lgs. 285/1992, con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo.

L'Amministrazione comunale, inoltre, provvederà a rimborsare le spese sostenute da A.T.M. per le innovazioni tecnologiche realizzate e messe in esercizio

al fine di ottimizzare la gestione della sosta, per le quali l'Azienda è sin da ora, previa specifica comunicazione preventiva indirizzata alla stessa Amministrazione comunale, autorizzata alla programmazione e realizzazione delle predette migliorie tecnologiche.

Art. 32 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda è responsabile del servizio di gestione della sosta a pagamento oggetto della presente sezione e si obbliga ad esercitarli nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dettate dall'Amministrazione, applicando le tariffe di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei Trasporti 23 febbraio 1999, n. 88 ed assicurando soddisfacenti livelli qualitativi non inferiori a quelli previsti dalla propria "Carta della Qualità dei servizi" di cui al precedente art.10.

Rimane riservato il diritto dell'Amministrazione, di verificare in qualsiasi momento, mediante la struttura tecnica del Dipartimento "Mobilità Urbana", anche con controllo a campione, il rispetto del programmi di esercizio e degli standard di qualità.

L'Azienda è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio e in particolare della manutenzione ordinaria delle infrastrutture affidate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, e di quella straordinaria dei dispositivi tecnologici, finalizzati alla gestione automatica della esazione, installati nelle infrastrutture di parcheggio.

L'Azienda è obbligata:

- a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C. C. N. L.;
- ad inviare, annualmente, all'Amministrazione l'attestazione dell'avvenuto

adempimento degli obblighi contributivi;

- ad effettuare adeguate campagne di informazione all'utenza riguardante modi, tempi e tariffe del servizio sosta a pagamento;
- ad eseguire campagne dati periodiche sull'occupazione delle aree di sosta a pagamento e a comunicarle tempestivamente all'Amministrazione tramite il Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità;
- ad erogare alla clientela il servizio in oggetto come previsto nel presente contratto;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni al servizio indicandone le cause.

All'avvio del presente contratto di servizio sarà congiuntamente compilato dall'Amministrazione comunale e da A.T.M. un verbale di consegna nel quale saranno descritti gli stati di consistenza e di efficienza delle aree di parcheggio a raso e dei parcheggi multipiano di villa Dante e Cavallotti.

E' posta a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti fissi, mentre la relativa manutenzione straordinaria sarà effettuata dall'Amministrazione comunale sulla base dei progetti approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari. E' ammessa, su specifica disposizione scritta da parte dell'Amministrazione comunale, la delega ad A.T.M. ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria o di modifiche, migliorie o forniture in opera o costruzione di nuovi impianti o nuove strutture, che saranno appositamente rimborsati, a fronte di rendicontazione economica e attestazione di esecuzione a regola d'arte e a norma delle specifica legislazione vigente, quali anticipazioni sostenute dal gestore.

Art. 33 – Controllo e vigilanza

Compete all'Amministrazione il controllo e la vigilanza sulla corretta

esecuzione del servizio di gestione della sosta a pagamento e degli obblighi contrattuali.

A tal fine è consentito alla struttura tecnica del Dipartimento "Mobilità Urbana" individuata dall'Amministrazione l'accesso agli uffici dell'Azienda.

Le verifiche ed i controlli si effettueranno in contraddittorio con gli addetti dipendenti dall'*Azienda* che dovranno sottoscrivere il verbale di contestazione nel quale potranno inserire le loro valutazioni e considerazioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi, occorrendo, delle prestazioni di un esperto appositamente nominato e comunicato all'*Azienda* per lo svolgimento del controllo sulla qualità del servizio.

Art. 34 – Penali e sanzioni

Nei casi d'inadempienza dell'Azienda agli obblighi derivanti dal presente Contratto e connessi alla regolare effettuazione dei servizi di linea, al rispetto delle previsioni indicate nella Carta dei servizi ed alle vigenti disposizioni di legge sono comminate dall'*Amministrazione* le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità e all'efficienza del servizio. Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 150,00 (valutazione a cura dell'Amministrazione comunale);
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla corretta applicazione delle tariffe ed al rispetto degli standard di qualità. Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 250,00 (valutazione a cura dell'Amministrazione comunale).

Il presente contratto di servizio sarà registrato a cura e spese di ATM S.p.A.